# Condizioni Particolari – Servizio di Firma digitale remota

## Disposizioni di carattere generale

Le presenti Condizioni particolari di fornitura disciplinano le modalità ed i termini con cui i Fornitori forniscono al Partner o al Cliente il Servizio di Firma digitale remota.

Disposizioni di carattere generale ..... 1
1. Definizioni ..... 1
2. Attivazione ed erogazione dei Servizi, durata ..... 2
3. Obblighi e limitazioni di responsabilità dei Fornitori ..... 3
4. Obblighi e diritti del Partner e del Cliente ..... 4
5. Sospensione del Servizio ..... 4
6. Nomina del Partner a Responsabile del Trattamento ..... 4
7. Ultrattività ..... 4

## 1. Definizioni

Ove nominati nel Contratto i termini sotto riportati sono da intendersi con il seguente significato:

**Aruba Pec**: Aruba Pec S.p.A., società facente parte del Gruppo Aruba, iscritta negli elenchi pubblici dei Certificatori e dei Prestatori di Servizi Fiduciari predisposti, tenuti ed aggiornati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (anche "AgID"), che emette Certificati di Firma Digitale e Sigilli eIDAS aventi valore legale ed eroga il Servizio di Validazione Temporale Elettronica qualificata quale Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificato a norma del Regolamento (UE) n. 910/2014 e normativa di attuazione, del D.L.vo n. 82/2005 e del D.P.C.M. 22/02/2013 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, "Aruba Pec" o "Certificatore");

**Aruba Business**: Aruba Business S.r.l., società facente capo al gruppo Aruba e partner di Aruba Pec S.p.A. nella commercializzazione del servizio Firma digitale remota.

**CAD**: il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

**Cliente:** la persona fisica o giuridica, individuata nel Modulo d'ordine;

**Certificato/i**: la definizione utilizzata nel Contratto per indicare indifferentemente il Certificato di firma quando non è necessario specificare di quale certificato si tratti;

**Certificato di firma:** Il Certificato che collega i dati utilizzati per verificare la Firma digitale al titolare e confermare la sua identità, emesso dal Certificatore ARUBA PEC S.p.A. come previsto nel CAD, nelle regole tecniche da esso richiamate e nel Manuale Operativo "Servizio di certificazione digitale";

**Certificato eIDAS**: è il certificato elettronico qualificato di cui all'art. 3, 1° comma, n. 15 del Regolamento e disciplinato dal Manuale CPS

**Chiave privata**: la componente della coppia di chiavi asimmetriche nota esclusivamente al soggetto che ne è Titolare, mediante la quale detto titolare appone la Firma digitale su un documento informatico oppure decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente Chiave pubblica.

**Chiave pubblica**: la componente della coppia di chiavi asimmetriche destinata ad essere resa pubblica, mediante la quale si verifica la Firma digitale apposta sul documento informatico del Titolare della Chiave privata o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al Titolare della predetta chiave.

**Firma digitale**: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al Cliente tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

**Firma digitale remota**: particolare tipo di firma digitale, generata su HSM sotto il pieno controllo di Aruba Pec, che garantisce al Cliente un controllo esclusivo sulle chiavi private; su richiesta del Cliente tale firma può essere fornita anche con l'opzione "Modalità verificata" giusto quanto previsto dall'art. 19 DPCM 22 febbraio 2013.

**Fornitori**: Aruba PEC S.p.A. e Aruba Business S.r.l.

**HSM:** insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche.

**Manuale/i:** la definizione utilizzata nel presente Contratto per indicare indifferentemente il Manuale Operativo CPS quando non è necessario specificare di quale Manuale si tratti;

**Manuale Operativo "Servizi di certificazione**": il manuale pubblicato e pubblico a norma di legge contenente l'indicazione delle procedure di rilascio del Certificato di firma disponibile per il download al link http://www.pec.it/termini-condizioni.aspx ;

**Manuale CPS (Certificate Policy Standard):** il manuale pubblicato e pubblico a norma di legge contenente l'indicazione delle procedure di rilascio del Certificato eIDAS e del Sigillo eIDAS (quando insieme al Manuale Operativo "Servizi di certificazione" di seguito "Manuale o anche "Manuali") disponibile per il download al link http://www.pec.it/termini-condizioni.aspx , che il Partner con la sottoscrizione del Modulo d'ordine, dichiara di aver visionato, di conoscere, di accettare e di fare proprio in ogni sua parte

Modalità verificata: La modalità che subordina l'utilizzo della Firma Remota alla verifica della sua validità da parte di Aruba Pec e cioè che il corrispondente certificato non è scaduto, né sospeso, né revocato al momento della generazione della firma.

**Modulo di Richiesta**: il modulo con il quale il Cliente richiede l'emissione del certificato di firma remota indicato nel Modulo d'ordine, contenente tutti i dati necessari ad identificarlo, dal medesimo redatto e sottoscritto ed inviato ai Fornitori unitamente ai documenti ivi richiamati.

**PKI Disclosure Statement (PDS):** il documento che, unitamente al Manuale/CPS, al presente Contratto ed alla normativa applicabile disciplina il servizio di rilascio di certificati eIDAS.

**Titolare:** il soggetto a nome del quale viene/vengono emesso/i il/i Certificato/i sulla base del Modulo di Richiesta inviata ai Fornitori.
Oltre alle definizioni sopra indicate si applicano, per il servizio di rilascio di certificati, le definizioni di cui alla sezione III del presente Contratto.

## 2. Attivazione ed erogazione dei Servizi, durata

**2.1** L'invio del Modulo d'ordine comporta l'integrale accettazione da parte del Partner o del Cliente delle presenti Condizioni particolari e costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'Art. 1326 cod. civ. nei confronti di Aruba Business, la quale è libera di accettare o rifiutare detta proposta. In caso di accettazione, il Cliente riceverà una email di conferma ordine.

**2.2** Ciascuno dei Servizi oggetto del Contratto ha la durata stabilita in fase di ordine, previo pagamento del relativo corrispettivo.
E' espressamente esclusa la facoltà del Partner o Titolare del certificato di rinnovare il Servizio alla data di scadenza del certificato. A seguito di intervenuta scadenza del certificato, il Partner, qualora interessato, potrà effettuare un nuovo ordine per l'acquisto di un nuovo certificato di firma in favore del Titolare.

**2.3** Il Titolare potrà attivare la firma digitale remota acquistata dal Partner seguendo l'apposita procedura telematica.

**2.4** Ai fini di quanto previsto al precedente comma 2.1, il Partner dovrà comunicare ai Fornitori:

a) dati, documenti, informazioni corrette e veritiere, specificando tra le informazioni fornite quelle che intende escludere dal certificato;
b) la tipologia di Certificato di cui chiede il rilascio tra quelli resi disponibili;
c) l'esistenza di eventuali limitazioni nell'uso della coppia delle chiavi di certificazione (a titolo esemplificativo, poteri di rappresentanza, limitazioni di poteri, ecc.), comprovate da idonea documentazione;
d) l'esistenza di eventuali divieti, anche normativi, nella richiesta del servizio;
e) tempestivamente ogni eventuale modifica delle informazioni o dei dati forniti.

**2.5** I Servizi vengono erogati fino alla data di loro scadenza. All'approssimarsi della predetta data, i Fornitori a mero titolo di cortesia e quindi senza con ciò assumere alcuna obbligazione nei confronti del Partner o del Titolare, si riservano di inviare a mezzo e-mail avvisi di prossima scadenza dei Servizi.

**2.6** Il Partner e Cliente prende atto ed accetta che il rilascio del Certificato è subordinato alla corretta compilazione, sottoscrizione e trasmissione del Modulo d'ordine e al compimento da parte del Titolare delle eventuali attività propedeutiche al rilascio del Certificato così come previste nel Manuale Operativo nonché al rispetto delle seguenti tempistiche:

- entro 90 giorni solari dalla ricezione del link per effettuare il riconoscimento, il Cliente dovrà completare correttamente la procedura di riconoscimento;

- effettuato positivamente il riconoscimento, entro i successivi 90 giorni solari il Cliente dovrà procedere all'attivazione del Certificato. L'attivazione costituisce conferma della correttezza dei dati contenuti nel certificato o nel sigillo ed accettazione dei medesimi.

Resta inteso che, qualora non venga rispettato anche solo uno dei due termini sopraindicati, il Certificato non sarà più utilizzabile. In tale ipotesi il Cliente, se del caso, dovrà acquistare un nuovo Certificato di Firma digitale remota senza poter avanzare alcuna pretesa nei confronti di Aruba, anche a titolo di rimborso, per il Certificato divenuto non più utilizzabile.

**2.7** Fatte salve le altre disposizioni in materia contenute nel Contratto, il Partner solleva ora per i Fornitori da ogni e qualsiasi responsabilità l'anticipata cessazione del Contratto per fatto imputabile al Partner o al Cliente e si impegna a manlevare e/o tenere indenne gli stessi Fornitori da ogni richiesta di risarcimento da chiunque avanzata.

**2.8** È onere del Cliente generare la coppia di chiavi di sottoscrizione in sicurezza, nel rispetto delle procedure indicate nel Manuale applicabile.

**2.9** Il servizio di Firma digitale remota si considera attivato al termine della procedura a tal fine prevista nel Manuale. Resta inteso che l'attivazione dei Certificati dovrà essere effettuata direttamente dal Titolare mediante l'apposita procedura entro i termini così come indicati al precedente art. 2.6 . L'attivazione costituisce conferma della correttezza dei dati contenuti nel Certificato ed accettazione del medesimo ed in difetto, trascorso detto termine, il Certificato non sarà più utilizzabile.

**2.10.** Il Cliente prende atto ed accetta espressamente, sin d'ora che, salvo diversa comunicazione dei Fornitori o anche della sola Aruba, il Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto in difetto del pagamento di quanto dovuto per il Servizio entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data dell'ordine del Certificato da parte del Partner, termine da considerarsi quale improrogabile ed essenziale nell'esclusivo interesse dei Fornitori.

**2.11** Con espresso riferimento al certificato eIDAS, qualora il Partner acquisti il certificato per terzi soggetti dal medesimo autorizzati, Titolari del Certificato**,** questi dovrà informare i medesimi delle condizioni ed obblighi applicati al Servizio e comunicare agli stessi l'avvenuta richiesta di emissione del Certificato nonché trasmettere loro copia su supporto durevole del presente Contratto, del Manuale applicabile e della richiesta di rilascio.

**2.12** il Cliente è a conoscenza ed accetta che, ai fini dello svolgimento dei servizi disciplinati nelle presenti Condizioni particolari, saranno pubblicati alcuni dati dal medesimo comunicati al momento della richiesta di emissione del Certificato, così come indicati nel Manuale operativo applicabile allo stesso. Il Cliente accetta che tali dati, in caso di cessazione dell'attività di certificazione, potranno essere comunicati ad un certificatore o Prestatore di Servizi Fiduciari sostitutivo o ad altro soggetto individuato per l'adempimento di quanto richiesto dalla normativa applicabile.

**2.13** I dati comunicati dal Cliente ai fini dell'attivazione del servizio saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente e per il conseguimento delle finalità previste nel Manuale applicabile al servizio prescelto.

## 3. Obblighi e limitazioni di responsabilità dei Fornitori

**3.1** Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di responsabilità indicati nelle Condizioni, i Fornitori si impegnano ad erogare i Servizi conformemente a quanto previsto dal Contratto. I Fornitori non prestano alcuna garanzia sulla validità ed efficacia, anche probatoria, del Servizio o di qualsiasi dato, informazione, messaggio, atto o documento ad esso associato o comunque immesso, comunicato trasmesso, conservato o in ogni modo trattato mediante il Servizio medesimo: a) quando il Partner o il Cliente o il Titolare intenda utilizzarli o farli valere in Stati ovvero ordinamenti diversi da quello Italiano, b) sulla loro segretezza e/o integrità (nel senso che eventuali violazioni di queste ultime sono, di norma, rilevabili dal Titolare o dal destinatario attraverso l'apposita procedura di verifica).
**3.2** Con specifico riferimento alle attività effettuate da Aruba PEC in qualità di Certificatore, gli obblighi di Aruba Pec sono quelli indicati nel Manuale applicabile al Certificato e nei documenti in esso richiamati. Aruba Pec non assume obblighi ulteriori a quelli previsti nelle presenti nel Manuale e nelle leggi vigenti in materia.
**3.3** Il Cliente dichiara di aver letto ed accettato le limitazioni di responsabilità di cui al Manuale applicabile. Salvo i casi di dolo o colpa grave, Aruba Pec non sarà responsabile di alcun danno nei confronti del Partner/Titolare e/o comunque nei confronti di terzi. Aruba Pec non risponde per eventuali danni e/o ritardi dovuti a malfunzionamento o blocco del sistema informativo. In ogni caso Aruba Pec non risponde di danni cagionati al Partner e/o al Titolare e/o a terzi, trascorso il termine di decadenza di 10 (dieci) giorni dall'evento dannoso, ovvero dalla sua scoperta comunicato nelle forme indicate nel Manuale applicabile.
**3.4** In nessun caso i Fornitori potranno essere ritenuti responsabili per i danni diretti o indiretti da chiunque subiti, ivi compreso il Partner/Cliente:
a) causati dal mancato rispetto delle regole e degli obblighi descritti nelle presenti condizioni contrattuali, nel Manuale applicabile della società Aruba Pec e nel sito www.pec.it;
b) derivanti da impossibilità della prestazione, mancato funzionamento di reti o apparati tecnici, cause di forza maggiore, caso fortuito, eventi catastrofici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: incendi, esplosioni ecc.);
c) di qualsiasi natura ed entità patiti dal Cliente e/o da terzi causati da manomissioni o interventi sul Servizio o sulle apparecchiature effettuati dal Cliente e/o da parte di terzi non autorizzati dal Certificatore.

## 4. Obblighi e diritti del Partner e del Cliente

**4.1** Il Partner prende atto ed altresì accetta che il contratto di rivendita del Servizio/i sarà concluso dal Partner con il Cliente in modo autonomo.

**4.2** Fermi restando i diritti e gli obblighi indicati nelle Condizioni, i Fornitori non controllano né sorvegliano come il Partner e/o il Cliente utilizzano il/i Servizio/i; in ogni caso i Fornitori sono e restano estranei alle attività che il Partner o il Cliente effettuano in piena autonomia accedendo da remoto via internet tramite le Credenziali di accesso al/i Servizi.

**4.3** Il Partner o il Cliente solleva ora per allora i Fornitori da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata e/o ritardata e/o incompleta consegna dei documenti richiesti dai Fornitori e comunque si impegna a manlevarli e/o tenerli indenni da qualsiasi richiesta danni e/o sanzione da chiunque avanzata al riguardo.

**4.4** Il Partner o il Cliente si impegna, ora per allora, a compiere ogni ragionevole sforzo per riscontrare tempestivamente quanto Aruba Business abbia ad esso formalmente comunicato in relazione al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) vi siano fondate ragioni per ritenere che ciascun Servizio vengano utilizzata da terzi non autorizzati; ovvero
b) il Partner o il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una controversia giudiziale o stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso il Servizio; ovvero
d) il comportamento del Partner o Cliente sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni; ovvero
e) il Partner o Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, o che presentano delle disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose.

**4.5** Il Partner o il Cliente dichiara di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche necessarie ad assicurare la corretta utilizzazione, amministrazione e gestione dei Servizi ed in ogni caso riconosce e prende atto che il trattamento di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli posto in essere e la conseguente loro diffusione nella rete internet attraverso i Servizi sono eseguiti esclusivamente a suo rischio e sotto la sua responsabilità.

**4.6** Il Partner o il Cliente riconosce che la rete internet non è controllata da Aruba Business e che per la peculiare struttura della rete medesima non se ne possa garantire le prestazioni e la funzionalità né controllare i contenuti delle informazioni che sono trasmesse mediante la medesima. Per questo motivo nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Aruba Business per la trasmissione o la ricezione di informazioni illegali di qualsiasi natura e specie.

**4.7** Il Partner o il Cliente garantisce che i dati e le informazioni forniti ad Aruba Business ai fini della conclusione del Contratto sono veritieri, corretti e tali da consentire la sua identificazione, e si impegna a comunicare ad Aruba Business ogni variazione dei medesimi, compreso l'indirizzo e-mail indicato nella proposta di contratto. Aruba Business si riserva la facoltà di verificare tali dati e/o informazioni richiedendo anche documenti integrativi che il Partner o il Cliente si impegna, ora per allora, a trasmettere.

**4.8** Il Partner o il Cliente si impegna, ora per allora, anche in nome e per conto di terzi cui possa, a qualsiasi titolo, aver consentito di utilizzare il Servizio, a mantenere indenne e manlevare i Fornitori da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa di terzi per i danni agli stessi arrecati dal o mediante l'utilizzo del Servizio. Il Partner dovrà sostenere tutti i costi, risarcimento di danni ed oneri, incluse le eventuali spese legali, che dovessero scaturire da tali azioni di responsabilità e si impegna ad informare Aruba Business, qualora tale azione dovesse essere intentata nei propri confronti o nei confronti delle società alla stessa collegate e/o dalla stessa controllate e/o dipendenti e/o collaboratori.

**4.9** Il Partner o il Cliente prende atto ed accetta che i Fornitori avranno la facoltà di richiedere ad egli il risarcimento del danno da essi subito per causa o in conseguenza delle violazioni al presente atto poste in essere dal Partner o dal Titolare.

## 5. Sospensione del Servizio

Fermo restando quanto previsto dagli art. 12 e 13 delle Condizioni, con la violazione da parte del Partner o del Cliente degli obblighi previsti all'art. 4 delle Condizioni particolari così come le disposizioni previste in documenti cui esse facciano rinvio, Aruba Business, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il Servizio e/o l'abilitazione al Pannello di Gestione anche senza alcun preavviso.

## 6. Nomina del Partner a Responsabile del Trattamento

Per effetto della stipula del presente Contratto, il Partner viene nominato da Aruba PEC quale Responsabile del Trattamento dei dati personali comunicati dal Titolare, ai fini della fornitura di ciascun Servizio, conformemente a quanto previsto nel Contratto, nei termini ed alle condizioni descritte dettagliatamente nel documento DPA - Data Processing Agreement allegato al Contratto.

## 7. Ultrattività

La presente clausola, le altre clausole delle presenti Condizioni particolari qui di seguito indicate così come le disposizioni previste in

documenti cui tali clausole facciano rinvio continueranno ad essere valide ed efficaci tra le Parti anche dopo la cessazione ovvero la risoluzione a qualsiasi causa dovute o a qualsiasi parte imputabile:

1. Definizioni
2. Attivazione ed erogazione del Servizi, durata
4. Obblighi e limitazioni di responsabilità dei Fornitori
5. Obblighi e diritti del Partner o del Cliente.
6. Sospensione del Servizio

# DPA – Data Processing Agreement

## Nomina del Partner a "Responsabile del trattamento dei dati personali"

### Definizioni

Nel presente documento denominato "Data Processing Agreement" (d'ora in avanti, "DPA"), i termini adottati hanno il medesimo significato indicato nel Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti, "GDPR"), e nelle Condizioni contrattuali stipulate tra Aruba PEC S.p.a. e il Partner (d'ora in avanti, "Contratto").

### Art. 1 - Oggetto e scopo del documento

*Art. 28 GDPR*
Il presente DPA ha ad oggetto modalità e condizioni di trattamento di tutti i dati personali (di seguito, "Dati Personali") trattati dal Partner nell'esecuzione delle attività di cui al Contratto, dati di cui è Titolare Aruba PEC S.p.a. (di seguito "Titolare" o "Aruba PEC"); in relazione a tali Dati, il Partner assumerà pertanto il ruolo di Responsabile del trattamento.
Ai fini del presente DPA, il Titolare e il Partner potranno essere riferiti collettivamente come "Parti".

### Art. 2 - Modalità di trattamento dei dati personali

*Art. 28 GDPR*

Il Partner tratterà i Dati Personali identificativi esclusivamente per dare esecuzione al Contratto, nei limiti e secondo le modalità di quanto disposto dallo stesso, dal presente DPA, dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto degli obblighi di legge.
In relazione ai Dati, con particolare riguardo alle finalità e modalità del trattamento, il Partner:

1. si atterrà alle istruzioni ricevute dal Titolare;
2. si impegna a collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
3. si impegna a verificare periodicamente o su indicazione del Titolare e/o del DPO che i trattamenti posti in essere rispettino le condizioni di liceità previste dall'art.6 del GDPR.

In particolare, si offre qui di seguito un quadro schematico dei possibili trattamenti effettuati in relazione al Contratto, rispetto ai quali, come indicato all'art.1, il Partner assumerà il ruolo di Responsabile del Trattamento:

| Esemplificazione delle categorie di dati personali trattati | Esemplificazione della tipologia di dati personali trattati | Finalità del trattamento da parte del Partner | Categorie di interessati |
|---|---|---|---|
| Dati anagrafici | Nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, n° di telefono mobile, codice fiscale/tessera sanitaria, indirizzo email, copia ed estremi del documento di riconoscimento | Adempimenti relativi alla gestione dei servizi di cui al Contratto | clienti |
| Immagini/audio | Riprese audio/video delle registrazioni mediante il "Servizio Identificazione a Vista da Remoto (DVO)", qualora rientrante nell'ambito delle attività contrattuali | Adempimenti relativi alla gestione dei servizi di cui al Contratto | clienti |
| Log | Log di utilizzo del servizio | Adempimenti relativi alla gestione dei servizi di cui al Contratto | clienti |

### Art. 3 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali in qualità di Responsabile

*Art. 28 GDPR*
La presente nomina quale Responsabile del trattamento dei Dati da parte del Partner, decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto, ha validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.
La perdita da parte del Partner dei requisiti di cui all'art. 28 e al considerando 81 del GDPR, come pure il suo inadempimento agli obblighi di cui al presente DPA e al Contratto, consentirà al Titolare di esercitare il diritto di revoca.



**Aruba PEC S.p.A.**
Via San Clemente 53, Ponte San Pietro 24036 (BG)
**Partita I.V.A.** 01879020517 | **Codice Fiscale** 01879020517
**REA** 445886 | **C.S.** € 6.500.000,00 i.v. | **PEC** arubapec@aruba.pec.it | **Sito** pec.it

## Art. 4 - Gestione degli Autorizzati

Il Partner, anche in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 32 co. 4 del Regolamento, si impegna a:

a) consentire il trattamento dei Dati Personali unicamente agli Autorizzati che:
   i) per esperienza, capacità e formazione, risultano idonei ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
   ii) siano stati nominati Autorizzati mediante nomina formale e per iscritto alle operazioni di trattamento dei Dati Personali e ai quali siano state impartite per iscritto dettagliate istruzioni operative circa gli obblighi a cui sono tenuti nel trattamento dei Dati Personali e, in particolare, circa le precauzioni da adottarsi per:
      1) garantire il trattamento dei Dati Personali in conformità col presente DPA e con la normativa in materia di protezione dei dati personali;
      2) evitare violazioni dei Dati Personali e mettere in atto le opportune attività da compiere in caso di violazione di dati personali;
      3) dare seguito alle eventuali richieste di esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
   iii) siano stati vincolati per iscritto al dovere di riservatezza nel trattamento dei Dati Personali, qualora non siano già legalmente vincolati a tale dovere, e
   iv) siano assoggettati alla vigilanza sull'esatto adempimento delle istruzioni ricevute e degli obblighi cui sono sottoposti;
b) fare in modo che gli Autorizzati abbiano accesso esclusivamente ai Dati Personali che sono strettamente necessari per dare corretta esecuzione al Contratto o per adempiere ad obblighi di legge, in conformità col presente DPA e con la normativa in materia di protezione dei dati personali;
c) approntare misure di sicurezza adeguate, atte a far sì che:
   i) ciascun Autorizzato possa avere accesso esclusivamente ai Dati Personali che possono essere trattati in base al proprio profilo di autorizzazione, tenendo conto delle attività che devono compiere nell'esecuzione del Contratto;
   ii) eventuali trattamenti dei Dati Personali in violazione del Contratto e/o della normativa in materia di protezione dei dati personali siano prontamente identificate e notificate al Titolare, nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 10;
   iii) al venir meno del Contratto o dell'incarico attribuito, ivi compresi i casi di cessazione del rapporto lavorativo o di collaborazione, l'Autorizzato cessi immediatamente i trattamenti dei Dati Personali e non conservi nella propria disponibilità nessuna copia dei Dati Personali in formato elettronico o cartaceo.

## Art. 5 - Registro delle attività relative al trattamento



*Art. 30 GDPR*
Il Partner si impegna a tenere un registro separato e aggiornato delle attività di trattamento dei Dati Personali svolte per conto del Titolare, così come disciplinato ai sensi dell'art. 30 co. 2 e 3 del GDPR, salvo che la tenuta del registro non risulti necessaria, come previsto ai sensi dell'art. 30 co. 5.
Il Partner, su richiesta del Titolare anche in occasione di attività di audit, si impegna a fornire prontamente allo stesso copia del registro di cui sub 5.1.

## Art. 6 - Valutazione d'impatto

*Art. 35 GDPR*
Il Partner si impegna ad assistere il Titolare nelle attività relative alle analisi del rischio dei trattamenti svolti per conto del Titolare e all'eventuale valutazione d'impatto di cui all'art. 35 del GDPR che dovesse rendersi necessaria in caso di trattamenti giudicati a rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, segnalandone anche la necessità, per quanto di propria competenza, rispetto all'incarico svolto.

## Art. 7 - Gestione dei Sub Responsabili

*Art. 28 GDPR*
Nell'esecuzione del Contratto, il Partner potrà avvalersi, mediante autorizzazione generale ex art. 28, comma 2 del GDPR di suoi Sub Responsabili nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni ivi previste.
Ai fini della nomina di un Sub Responsabile il Partner assicura, tramite un contratto scritto, che: a) il Sub Responsabile acceda ai dati trattati dal Partner per l'espletamento delle attività di cui al Contratto solo nella misura richiesta per adempiere alle obbligazioni al medesimo delegate in conformità con il Contratto; b) il Sub Responsabile assuma gli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR; c) il Partner rimanga responsabile nei confronti del Titolare per tutti gli obblighi assunti, anche in relazione alle attività affidate al Sub Responsabile. Con riguardo a tali Sub Responsabili, è fatto obbligo al Partner di conservare la copia dei contratti sottoscritti con tali terze parti, dai quali risulterà la loro nomina come Sub Responsabili del trattamento e nella quale saranno riportate almeno tutte le prescrizioni contenute nel presente DPA.
Il Partner dichiara che alla data di sottoscrizione del presente DPA e del Contratto i Sub Responsabili impiegati per l'esecuzione dei trattamenti di cui al presente DPA sono:

| Nominativo del Sub Responsabile | Attività svolta rispetto ai Servizi erogati | Dati o informazioni cui ha accesso | Luogo in cui i Dati vengono trattati |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

In conformità con l'art. 28, comma 2 del GDPR, avendo il Partner autorizzazione scritta generale dal Titolare, quest'ultimo informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
Il Partner garantisce che ogni eventuale Sub Responsabile ingaggiato rispetterà le obbligazioni previste dal presente DPA, e garantirà gli standard qualitativi e di sicurezza, anche in materia di protezione dei Dati, richiesti dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente DPA.
L'avvalimento dei sopra indicati soggetti terzi non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Partner che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Titolare delle prestazioni da egli eventualmente affidate a terzi.
Il Partner che affidi la fornitura dei Servizi a terzi, pertanto, sarà in ogni caso ritenuto responsabile per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente DPA e per gli atti, disservizi, ritardi, omissioni o negligenze dei subcontraenti, manlevando il Titolare da qualsiasi responsabilità a riguardo e da qualsiasi richiesta dovesse provenire da terzi in conseguenza dell'intervento dei predetti soggetti.
In caso di inadempimento da parte del Partner agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Titolare avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 c.c. e di chiedere il risarcimento del danno in linea con le previsioni del Contratto, ivi compreso l'ammontare delle eventuali sanzioni comminate da qualsiasi Ente e/o Autorità al Titolare derivanti dalle predette violazioni ed in linea con quanto disposto dall'art. 82 del GDPR.

## Art. 8 - Privacy by design

*Art. 25 GDPR*
Qualora il trattamento dei Dati da parte del Partner avvenga per mezzo di proprio applicativi, il Partner dovrà garantire che le attività saranno adeguate alle norme vigenti, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e compiute in conformità ai principi della "privacy by design".



## Art. 9 - Misure di sicurezza tecniche e organizzative

*Artt. 29 e 32 GDPR*
Il Partner garantisce il rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, dal presente DPA, nonché dai Provvedimenti delle Autorità competenti laddove applicabili con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative che saranno poste in essere per proteggere i Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito. Il Partner garantisce che le misure di sicurezza predisposte sono idonee a garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei dati oggetto di trattamento, nonché adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento dei Dati.
Il Partner si impegna altresì:

1. a predisporre e rendere funzionanti anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, adeguate e preventive misure di sicurezza, atte a prevenire i rischi di distruzione e/o perdita, anche accidentale, dei Dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto di quanto previsto in materia nel presente DPA;
2. a svolgere le proprie attività derivanti dal Contratto utilizzando device di proprietà del Partner stesso dotati di crittografia dell'intera partizione del sistema operativo (es. BitLocker), con sistema operativo e software sempre mantenuti aggiornati e protetti da strumenti di prevenzione e contrasto (quali antimalware) a loro volta mantenuti aggiornati in termini di patch e di firme;
3. a garantire la segretezza delle credenziali di accesso per accedere ai sistemi forniti dal Titolare per espletare le attività di cui al Contratto. Tali credenziali non dovranno in alcun modo essere condivise ed avendo cura di modificare la password di accesso almeno ogni 90 giorni;
4. ad adottare, ove applicabili, sia all'interno della propria Organizzazione che per i trattamenti di cui al presente DPA misure di sicurezza tecniche ed organizzative in linea e conformi allo standard ISO 27001;
5. a comunicare senza indebito ritardo e per iscritto al Titolare qualsiasi criticità che possa compromettere i propri sistemi e/o quelli del Titolare, ed attivarsi per apportare i correttivi necessari;

6. ad adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal Titolare nel presente DPA e nel Contratto, nonché le misure di sicurezza tecniche ed organizzative ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
7. a provvedere affinché gli autorizzati al trattamento siano adeguatamente e regolarmente formati in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza delle informazioni;
8. a vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti esterni (fornitori/consulenti) che presentino garanzie sufficienti nel rispetto di quanto previsto dal presente DPA in tema di subfornitura. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
9. affinché sia sempre sotto monitoraggio un livello di rischio accettabile, ad esaminare periodicamente i livelli di rischio sui propri sistemi ed applicativi utilizzati per l'erogazione di tutto quanto forma oggetto del Contratto secondo standard riconosciuti;
10. a sviluppare strategie di contrasto e di mitigazione dei rischi, atte a ridurre, eliminare o accettare i rischi individuati. Tali strategie devono tener conto del contesto ove opera il Titolare, delle categorie di Dati e di interessati, nonché dei trattamenti effettuati nell'ambito dell'erogazione dei servizi oggetto del Contratto ed al progresso tecnologico raggiunto;
11. per misurare l'efficacia sul medio e lungo termine delle contromisure implementate a prevedere attività di monitoring a auditing con il precipuo fine di perfezionare o comunque migliorare tali contromisure;
12. a tenersi sempre aggiornato sulle novità che ineriscono la sicurezza informatica, e ciò sia in via autonoma che ricorrendo a terzi qualificati;
13. a segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte della stessa, collaborare e a coadiuvare il Data Protection Officer del Titolare (di seguito, DPO) nello svolgimento delle attività da questi effettuate;
14. a garantire, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui al Contratto e nell'utilizzo degli applicativi messi a disposizione dal Titolare, l'assoluto rispetto delle prescrizioni e dei divieti e delle relative le istruzioni impartiti dal Titolare di cui al presente DPA, mediante specifici documenti riportanti le relative procedure di gestione e di accesso.

## Art. 10 - Violazione dei Dati Personali

*Artt. 28 e 33 GDPR*

In caso di violazione dei Dati Personali (es. perdita, danneggiamento o distruzione dei Dati Personali in formato sia cartaceo che elettronico, accesso non autorizzato da parte di terze parti ai Dati Personali o qualsivoglia diversa violazione degli stessi) o delle informazioni trattate (di seguito "Evento"), ivi comprese le violazioni occorse quale conseguenza della condotta di eventuali Sub Responsabili del Partner e/o dei suoi Autorizzati, il Partner dovrà:

a) informare il Titolare immediatamente, e comunque entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, inviando una comunicazione via e-mail all'indirizzo: soc@staff.aruba.it. In particolare, la comunicazione contemplerà:
    1. la data e l'ora dell'Evento, nonché, se differente, il momento della sua scoperta;
    2. l'indicazione del luogo in cui è avvenuto l'Evento;
    3. una breve descrizione dell'Evento;
    4. una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei Dati Personali e delle informazioni coinvolte nonché la loro natura, con indicazione della loro ubicazione. Qualora già conosciute, nello stesso termine il Partner comunicherà altresì:
    5. le ragioni che non hanno consentito un'immediata rilevazione dell'Evento laddove la scoperta non sia contestuale al verificarsi dell'Evento;
    6. il numero approssimativo degli interessati coinvolti.

    Laddove le informazioni sub 5. e 6. non siano inizialmente conosciute, il Partner si attiverà per fornire un riscontro al Titolare entro 24 (ventiquattro) ore dalla prima comunicazione, precisandole una volta apprese.
    In ogni caso, il Partner assicura la massima collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per precisare l'Evento. Una volta definite le ragioni dell'Evento il Partner, di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza atte ad arginare il verificarsi di un nuovo evento della stessa specie di quella verificatasi.
b) con il placet del Titolare riguardo alle modalità, adottare immediatamente, e comunque senza ingiustificato ritardo, ogni necessaria misura atta a minimizzare i rischi di qualsivoglia natura per gli Interessati derivanti dalla violazione dei Dati Personali, al fine di porvi rimedio e/o attenuarne i possibili effetti negativi;
c) collaborare con il Titolare al fine di identificare e implementare le misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire violazioni simili in futuro.

Ai fini del presente DPA, il Partner si impegna a redigere e mantenere aggiornato un Registro delle violazioni dei dati personali.

## Art. 11 - Diritti degli Interessati e richieste da parte delle Autorità

Il Partner si impegna:

a) in caso di esercizio da parte dell'Interessato dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, ad adoperarsi in buona fede in modo tale da consentire al Titolare o all'Interessato, a seconda dei casi, di riscontrare esaustivamente e tempestivamente le richieste e di compiere tutte le azioni che, in relazione ad esse, si rendano necessarie.
b) in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per consentire a quest'ultimo di rispondere alle suddette richieste, per quanto di sua competenza.



**Aruba PEC S.p.A.**
Via San Clemente 53, Ponte San Pietro 24036 (BG)
**Partita I.V.A.** 01879020517 | **Codice Fiscale** 01879020517
**REA** 445886 | **C.S.** € 6.500.000,00 i.v. | **PEC** arubapec@aruba.pec.it | **Sito** pec.it

## Art. 12 - Cancellazione dei dati

*Art. 28 GDPR*
Il Partner, ove previsto da diverso e specifico accordo fra le parti, conserva i Dati trattati in esecuzione del Contratto secondo le policy di data retention definite dal Titolare. Fermo restando che per lo svolgimento di tali attività il Partner dovrà avvalersi dei sistemi messi a disposizione dal Titolare, dopo l'avvenuta comunicazione dei dati personali di cui all'articolo 2 del presente DPA, da parte del Partner al Titolare e verificato il buon esito dell'operazione, il Partner si impegna alla cancellazione dei dati personali dai propri sistemi.
In ogni caso, alla scadenza del Contratto o alla data di cessazione dei suoi effetti a qualunque titolo intervenuta, nonché in ogni caso di richiesta del Titolare, il Partner si impegna, previo rilascio di apposita copia qualora detenga i Dati in via esclusiva, alla totale e definitiva cancellazione dalle proprie memorie magnetiche, dai propri sistemi informativi e/o da qualsiasi altro supporto fisico dei Dati trattati in esecuzione del Contratto, salvo quanto diversamente stabilito da obblighi di legge, dando avviso al Titolare ventiquattro ore prima e successiva comunicazione entro i cinque giorni dopo. Le operazioni di cancellazione avverranno in modo sicuro e nel rispetto della normativa di settore, senza arrecar danno agli interessati cui i Dati si riferiscono.
Il Partner si impegna, infine, a fornire evidenza al Titolare, su richiesta dello stesso, della avvenuta cancellazione definitiva dei dati personali.

## Art. 13 - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

*Art. 44 GDPR*
I Dati trattati dal Partner per l'erogazione dei Servizi oggetto del Contratto, di cui al presente DPA, sono ubicati nel territorio dell'Unione Europea, in ITALIA.
Il Partner non potrà trasferire i Dati Personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea, senza il previo consenso scritto del Titolare, fermo restando che – anche qualora detto consenso fosse prestato – Il Partner dovrà attenersi strettamente alle indicazioni impartite dal Titolare per effettuare il trasferimento.

## Art. 14 - Punto di contatto

Le Parti dichiarano di aver nominato ognuna per la propria società un Data Protection Officer contattabile ai seguenti indirizzi:

- Per il Titolare: dpo@staff.aruba.it
- Per il Responsabile: _____

Eventuali modifiche di tali dati di contatto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'avvenuta variazione.



## Art. 15 - Audit

*Art. 28, co. 3 lett. h GDPR*
Il Partner rende disponibile al Titolare tutta la documentazione nonché tutte le informazioni necessarie per dimostrare la propria ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali e dal presente DPA.
A tal fine, il Partner riconosce al Titolare il diritto di verificare il rispetto da parte del Partner dei propri obblighi di sicurezza imposti a protezione dei Dati Personali attraverso l'effettuazione di audit ("Audit"), ove ritenuto necessario e/o opportuno a insindacabile scelta del Titolare, senza corrispettivo ulteriore rispetto a quanto pattuito nel Contratto.
Le attività di auditing potranno essere effettuate con preavviso di 7 (sette) giorni, nella misura massima di due volte l'anno e, in aggiunta, tutte le volte che vi siano state violazioni e/o presunte violazioni dei Dati e/o problemi di sicurezza relativi al trattamento dei Dati.
Tali attività potranno essere effettuate dal Titolare ovvero da terzi dalla stessa incaricati.
Il Partner si rende disponibile sin da ora ad offrire la massima collaborazione in modo da permettere al Titolare di svolgere efficacemente gli Audit.
Qualunque difetto di conformità dei sistemi del Partner che dovesse emergere nel corso delle attività di Audit rispetto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal presente DPA, dovrà essere risolta dal Partner, a proprie spese, e comunque in un lasso di tempo adeguato alla criticità rilevata; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Titolare a pretendere il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dei suddetti difetti di conformità. Qualora, entro il termine sopra stabilito, il Partner non abbia posto rimedio alle eventuali difformità riscontrate, il Titolare avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 c.c.

## Art. 16 - Durata

La presente nomina Responsabile del trattamento del Partner e le clausole del presente DPA hanno durata pari a quella del Contratto intercorso tra il Partner e il Titolare.
La nomina ed il presente atto cesseranno automaticamente di avere efficacia in ipotesi di risoluzione, recesso o perdita di efficacia del Contratto, salvo il tempo eventualmente necessario a consentire al Titolare di recuperare i Dati, come contrattualmente convenuto tra le Parti nel presente DPA.
Parimenti, in caso di tacito rinnovo del Contratto la nomina a Responsabile del trattamento del Partner ed il presente DPA si considererà automaticamente rinnovato per durata pari a quella contrattuale.

## Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente DPA, le Parti rinviano al Contratto, alla normativa applicabile in materia di privacy, con specifico riferimento al GDPR, ed alla normativa di settore applicabile ai Servizi erogati con il Contratto.



**Aruba PEC S.p.A.**
Via San Clemente 53, Ponte San Pietro 24036 (BG)
**Partita I.V.A.** 01879020517 | **Codice Fiscale** 01879020517
**REA** 445886 | **C.S.** € 6.500.000,00 i.v. | **PEC** arubapec@aruba.pec.it | **Sito** pec.it